

Codice DB0710

D.D. 13 novembre 2013, n. 724

Comune di VAIE (TO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione, diritto di superficie e servitù aerea di elettrodotto per anni 99 a TERNAL RETE ITALIA S.p.A., per sostituzione traliccio n. 57 elettrodotto a 380kV VENAUS PIOSSASCO, più regolarizzazione di occupazione pregressa non autorizzata di terreni comunali di uso civico, per mantenimento elettrodotto esistente. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 0002294 dell'11.06.2012, con la quale il Sindaco del Comune di VAIE (TO), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa, diritto di superficie e relativa costituzione di servitù aerea di elettrodotto per anni 99 (novantanove) {occupazione pregressa (46) + occupazione futura (53)}, eventualmente prorogabile a condizioni da stabilirsi, a favore della Soc. TERNAL RETE ITALIA S.p.A., nonché la contestuale regolarizzazione di occupazione pregressa non autorizzata di anni 46 (la realizzazione delle opere è avvenuta nell'anno 1967), del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 1 mapp. 379 per consentire la sostituzione del traliccio n. 57 elettrodotto a 380kV VENAUS PIOSSASCO;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune VAIE (TO) di unitamente all'istanza, nonché la documentazione integrativa e modificativa della precitata, trasmessa da Terna Rete Italia con nota n. TRISPA/P20130009797 del 18.10.2013;

Vista la perizia di stima definitiva del 27.09.2013, di Terna Rete Italia (elaborato R. Cerutti – Approvato L. Sabbadini) che valuta l'indennizzo onnicomprensivo, inerente la futura concessione (per i restanti anni 53) in argomento, dovuto al Comune di VAIE (TO), in €. 14.896,76. Per quanto riguarda l'occupazione pregressa, rivaluta e determina in € 9.138,36 quanto a suo tempo versato da Enel/Terna a titolo di asservimento e frutti pendenti e valuta i canoni pregressi in complessivi € 2.563,63, dando atto, quindi che nulla è dovuto quale ulteriore indennizzo a sanatoria poiché la somma rivalutata e già corrisposta alla firma dell'atto del 1967 è superiore all'indennizzo dovuto a sanatoria per l'occupazione pregressa;

Atteso che la Soc. TERNAL RETE ITALIA S.p.A. dovrà, nel termine di mesi 6 (sei) dalla pubblicazione di questo provvedimento, indicare al Comune di VAIE (TO) le superfici di uso civico eventualmente occupate nel territorio dello stesso Comune da ulteriori linee (attive e dismesse) e/o eventuali manufatti, onde consentire le necessarie ulteriori regolarizzazioni delle occupazioni pregresse ai sensi di legge e il rilascio delle eventuali ulteriori concessioni per il futuro, anche per le linee non più attive, ma ancora non rimosse;

Considerato di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relativa servitù/diritto di superficie e regolarizzazione dell'occupazione pregressa non autorizzata, in oggetto disponendo, per la parte economica, che venga versato dal Concessionario al Comune di VAIE (TO), a titolo di canone onnicomprensivo di concessione con diritto di superficie e relativa costituzione di servitù aerea di elettrodotto, comprensivo dei mancati frutti, per i successivi 53 anni quanto valutato dall'elaborato tecnico citato nei paragrafi precedenti, più precisamente, €. 14.896,76 dovuti "UNA TANTUM", mentre, nulla è dovuto quale ulteriore indennizzo a sanatoria per l'occupazione pregressa, in quanto la somma a suo tempo corrisposta al Comune, alla firma

dell'atto di acquisto del 1967, è superiore all'indennizzo dovuto, quindi la conciliazione viene effettuata alla pari, ovvero senza versamento di somme a favore di una o dell'altra parte, fermo, comunque, l'obbligo di ripristino dell'area di complessivi mq. 8232 in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione, per quanto ancora eventualmente necessario, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Le opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 99 di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

Ritenuto che l'autorizzare il Comune VAIE (TO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso di porzioni di terreni di uso civico di complessivi mq. 8232, per darle in concessione alla Soc. TERNA RETE ITALIA S.p.A. con relativa costituzione di servitù aerea di elettrodotto nonché di diritto di superficie per un periodo di anni 99 (novantanove) a far data dal 1967, eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, con contestuale regolarizzazione inerente l'occupazione pregressa di anni 46 non autorizzata, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

Di autorizzare il Comune di VAIE (TO) a mutare la destinazione d'uso, di porzione di complessivi mq. 8232 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 1 mapp. 379 con

contestuale regolarizzazione inerente l'occupazione pregressa di anni 46, non autorizzata, per darlo in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù aerea di elettrodotto (Mq.8232) nonché di diritto di superficie (Mq. 64), a favore della Soc. TERNA RETE ITALIA S.p.A, per un periodo di anni 99 (novantanove) a far data dal 1967, eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la sostituzione del traliccio n. 57 elettrodotto a 380kV VENAUS PIOSSASCO, nonché, consentire i lavori relativi a future eventuali manutenzioni, purché effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

Che il Comune di VAIE (TO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativa costituzione di servitù aerea di elettrodotto nonché di diritto di superficie e contestuale regolarizzazione, in via conciliativa, dell'occupazione pregressa, a far data dall'anno 1967, avvenuta in carenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario per poter correttamente operare sull'area in argomento dovrà ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

Che la Soc. TERNA RETE ITALIA S.p.A dovrà, nel termine di mesi 6 (sei) dalla pubblicazione di questo provvedimento, indicare al Comune di VAIE (TO) le superfici occupate nel territorio dello stesso Comune da ulteriori linee (attive e dismesse) e/o eventuali manufatti, onde consentire le necessarie ulteriori regolarizzazioni delle occupazioni pregresse ai sensi di legge e il rilascio delle eventuali ulteriori concessioni per il futuro, anche per le linee non più attive, ma ancora non rimosse;

di dare atto che:

- le porzioni di complessivi mq. 8232, dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché dalla L.R. n. 29/09. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito;

- la concessione NON potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto valutato dall'elaborato tecnico citato in premessa, più precisamente, €. 14.896,76 dovuti "UNA TANTUM", a titolo di canone onnicomprensivo di concessione con diritto di superficie e relativa costituzione di servitù aerea di elettrodotto, comprensivo dei mancati frutti, per i successivi 53 anni. Nulla è dovuto quale ulteriore indennizzo a sanatoria per l'occupazione pregressa, in quanto la somma a suo tempo corrisposta al Comune, alla firma dell'atto di acquisto del 1967, è superiore all'indennizzo dovuto, quindi la conciliazione viene effettuata alla pari, ovvero senza versamento di somme a favore di una o dell'altra parte,

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- il Comune di VAIE (TO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione con conciliazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 29/22009.

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010,

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta